



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Tivoli

Tivoli 8 ottobre 2024

Alle Colleghe e ai Colleghi
SEDE

OGGETTO: quesito da porre nelle consulenze tecniche in materia di capacità di vizio parziale o totale di mente. Liquidazione dell'attività dei consulenti tecnici.

1. Il quesito da porre nelle consulenze tecniche in materia di capacità di vizio parziale o totale di mente.

Trasmetto il Protocollo stipulato tra il Ministero della Giustizia e la Regione Lazio, con la partecipazione del Presidente della Corte d'Appello di Roma e del Procuratore Generale presso detta Corte, "Per l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate in via definitiva o provvisoria nei confronti di soggetti affetti da vizio parziale o totale di mente", ancora in vigore, oggetto di continua verifica presso il Tavolo tecnico sulle Rems presieduto dal Presidente della Corte (all. 1).

Ricordo che per consentire la migliore operatività delle richieste e applicazioni di misure di sicurezza personali provvisorie, nella prospettiva dell'*extrema ratio* della misura detentiva della REMS (anche in considerazione della drammatica carenza di posti, con liste di attesa di circa 8-10 mesi) e del rapido reperimento di strutture per la libertà vigilata, è necessario - come usualmente accade - porre il quesito indicato all'art. 8 (all. 2, in formato word):

"Accerti il perito, sottoponendo a visita l'indagato/imputato ed acquisendo tutta la documentazione medica ad esso relativa, esistente presso strutture pubbliche o private, se lo stesso fosse capace di intendere e di volere al momento del fatto; nel caso di accertata incapacità di intendere e volere, indichi il perito la presenza e la persistenza di rischio psicopatologico, rilevante ai fini dell'apprezzamento, da parte del giudice, della pericolosità sociale; in caso di ricorrenza di rischio psicopatologico, dica il perito se il periziando sia da considerare persona che presenti allo stato necessità di cura a elevata o attenuata intensità terapeutica, precisando i rispettivi indicatori clinici; individui, quindi, il perito la misura più idonea a contenere la pericolosità, precisando i trattamenti terapeutici più idonei alla cura del periziando ed eventualmente in grado di incidere positivamente sulla pericolosità di questo, approntando uno specifico piano terapeutico, anche d'intesa con i servizi sanitari territoriali e tenendo conto che il ricovero in REMS "può essere disposto solo quando risulti che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e fare fronte alla sua pericolosità sociale" (art. 3 ter, co. IV D.L. 211/11); indichi il perito le strutture residenziali, comprese le REMS, dotate di caratteristiche tali, sotto il profilo terapeutico, da assicurare i trattamenti più idonei alla cura del soggetto e al contenimento della sua pericolosità psichiatrica; qualora il ricovero in REMS sia ritenuto l'unica misura idonea, individui il perito, ove possibile, percorsi terapeutici alternativi, anche temporanei, se, sulla base delle informazioni assunte, non sussista la possibilità di un immediato ricovero. Il perito/consulente deve avvalersi della collaborazione del DSM territorialmente competente di residenza del paziente e la relazione integra al suo interno eventuali valutazioni formulate dal DSM."

2. La liquidazione delle CT.

Il funzionario delegato al pagamento dei decreti di liquidazione delle CT in esame ha rilevato alcune differenti modalità utilizzate in presenza del quesito sostanzialmente analogo posto all'ausiliario.



Alla luce delle osservazioni proposte ritengo opportuno precisare per le CT in esame (in materia di capacità di vizio parziale o totale di mente) quanto segue:

- a) ai sensi dell'art. 24 del D.M. 30 maggio 2002 *“Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminogena spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 96,58 a €387,86”*. Trattasi dell'incarico che può definirsi principale o “visita psichiatrica”;
- b) ulteriori attività sempre necessarie alla luce del quesito posto suindicato, tutte non strettamente strumentali all'attività prevista dal citato art. 24, che assumono autonomia rispetto alla “visita psichiatrica” e, perciò, sono liquidabili col criterio delle vacanze. Si tratta, in particolare dello studio di cartelle cliniche e documenti sanitari ovunque reperibili, dell'individuazione di trattamenti terapeutici più idonei alla cura del periziando ed eventualmente in grado di incidere positivamente sulla pericolosità di questo, anche d'intesa con i servizi sanitari territoriali, dell'eventuale indicazione di strutture residenziali tali da assicurare i trattamenti più idonei alla cura del soggetto e al contenimento della sua pericolosità psichiatrica etc.;
- c) il decreto deve differenziare la liquidazione disposta ai sensi della lett. a) e quella di cui alla lett. b), prevedendo per questo autonoma motivazione agevolmente formulabile proprio sulla base del quesito posto;
- d) è opportuno rappresentare ai CT di richiedere la liquidazione indicando la voce principale “visita psichiatrica ex art. 24 DM 30 maggio 2002 *(da € 96,58 a €387,86)* e quella accessoria ma autonoma necessarie alla luce del quesito posto, non strettamente strumentali all'attività prevista dal citato art. 24.

Per mera comodità allego file di uno schema di liquidazione (all. 3 formato word).

Al fine di semplificare l'integrazione dei decreti già emessi provvederò direttamente a quanto necessario, fermi restando gli importi già indicati.

Naturalmente criteri analoghi potranno essere utilizzati per le liquidazioni di CT in cui vi siano attività ulteriori spetto al quesito principale, ad esempio con riferimento all'esame autoptico e alle ulteriori attività richieste all'ausiliario.

Colgo l'occasione per ringraziarvi per l'attenzione posta nell'applicazione di queste misure e nel seguire costantemente la loro esecuzione oltre che nel segnalarmi difficoltà attuative che sono affrontate grazie alla disponibilità del Direttore del DSM dell'ASL/5, col quale sono costantemente in contatto.

Cordiali saluti.

Il Procuratore della Repubblica f.f.
Dott. Francesco Menditto